SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 753)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GAROLI, MAFFIOLETTI, BERTI, COLOMBI, CAZZATO, FERMARIELLO, GIOVANNETTI, GADALETA, LUCCHI Giovanna, TALASSI GIORGI Renata e ZICCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1977

Norme per la generalizzazione della ricongiunzione dei vari periodi assicurativi

ONOREVOLI SENATORI. — Vaste azioni popolari, collegate all'iniziativa parlamentare, hanno consentito di raggiungere negli ultimi anni significative conquiste in campo previdenziale ed in quello pensionistico in particolare. Tuttavia, per costruire solide basi di un sistema di sicurezza sociale, è necessario ora tendere a nuovi traguardi, quali: un riordine del sistema pensionistico che risponda positivamente all'esigenza della perequazione dei trattamenti di pensione; l'avvio alla costruzione delle basi su cui fondare un sistema unico di pensionamento, nel quale possano ritrovarsi tutti i lavoratori italiani, dipendenti pubblici o da privati.

A proposito della perequazione dei trattamenti di pensione, una delle questioni che si è fatta urgente riguarda la necessità e la possibilità della congiunzione o unificazione in un unico fondo dei periodi assicurativi (e dei relativi contributi) maturati presso vari enti o casse da decine di migliaia di lavoratori i quali, nel corso della loro vita lavorativa, hanno prestato servizio sia alle dipendenze di privati che nel settore del pubblico impiego o in altri particolari settori.

Con il presente disegno di legge si propone, in buona sostanza, di regolare i rapporti tra i vari enti previdenziali attualmente esistenti nei casi di passaggio di lavoratori da un'attività all'altra, mirando allo scopo di garantire ai lavoratori stessi la conservazione dei propri diritti previdenziali sia nella forma che nella sostanza.

Esistono attualmente talune disposizioni di legge che regolano il passaggio di lavoratori tra settori protetti da diverse forme assicurative.

La legge 2 aprile 1958, n. 322, regola, ad esempio, il caso di lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esonerative dell'assicurazione INPS che cessano dal servizio senza maturare il diritto alla pensione nei fondi cui sono iscritti. Detta legge stabilisce che, in tali casi, deve provvedersi alla costituzione, per il corrispon-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

dente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa presso l'INPS, ivi trasferendo i relativi contributi.

L'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, affronta il problema dei lavoratori che, avendo maturato il diritto a pensione in una assicurazione obbligatoria sostitutiva, possono anche far valere un periodo assicurativo presso l'INPS, che tuttavia risulta insufficiente ai fini della liquidazione di una pensione autonoma presso lo stesso ente. In tali casi la legge consente ai lavoratori di ottenere la liquidazione di una pensione supplementare dell'INPS in base ai contributi versati o accreditati da calcolarsi secondo il sistema contributivo.

La legge 25 novembre 1971, n. 1079, stabilisce, tra l'altro, che sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni del Fondo degli elettrici i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione INPS, con l'esclusione dei contributi relativi ai periodi di apprendistato, ancorchè abbiano già dato luogo alla liquidazione della pensione da parte dell'INPS. Analoga disposizione è stata recentemente emanata con la legge 15 marzo 1973, n. 44, in favore dei dirigenti di azienda.

Dalle su esposte considerazioni nasce quindi il presente disegno di legge che tende a generalizzare la trasferibilità dei periodi assicurativi tra i diversi Fondi e, nel contempo, vuol rappresentare un contributo al processo di unificazione generale del sistema pensionistico, che resta il fondamentale obiettivo da perseguire per attuare un adeguato sistema di sicurezza sociale.

L'articolo 1 detta le norme per la generalizzazione della possibilità di congiunzione dei periodi assicurativi. Anche i lavoratori dipendenti, iscritti a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale IVS-INPS, potranno chiedere la congiunzione contributiva mediante il trasferimento dei periodi assicurativi maturati presso l'INPS all'ente previdenziale al quale è iscritto da ultimo, a condizione che possa far valere nell'ultima gestione una prevalente anzianità contributiva.

Gli articoli 2 e 3 riguardano le modalità del trasferimento dei contributi, nonchè la misura del contributo che viene richiesto ai lavoratori interessati a parziale copertura degli oneri finanziari che la ricongiunzione comporta a carico del sistema previdenziale.

L'articolo 4 estende la possibilità della ricongiunzione anche ai lavoratori che godono di trattamento di pensione derivante dalla contribuzione versata presso determinati fondi previdenziali. La richiesta della ricongiunzione implica, in tali casi, la revoca della pensione, nonchè l'obbligo del rimborso da parte del lavoratore interessato dei ratei di pensione già ricevuti.

Le norme dettate dall'articolo 5 riguardano le modalità di avvio alla parificazione delle condizioni contributive e delle prestazioni pensionistiche tra lavoratori dipendenti pubblici e da privati, come primo passo verso la costruzione del Fondo unico pensione dei lavoratori italiani. L'attuazione di tali norme si rende necessaria ed urgente per rispondere concretamente e positivamente al movimento in atto nel Paese che mira alla costruzione di un sistema di sicurezza sociale fondato sempre di più sui princìpi di giustizia e di eguaglianza dettati dalla Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I lavoratori dipendenti iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione o all'esonero di detta assicurazione, possono chiedere, in tutto o in parte, alla cessazione del servizio per collocamento in pensione, la valutazione ai fini della determinazione della misura della pensione nella gestione previdenziale in cui il lavoratore risulti iscritto in modo prevalente:

a) dei periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ivi compresi i periodi coperti da contribuzione volontaria e figurativa, anche nel caso che detti periodi abbiano dato luogo alla liquidazione di pensione a carico dell'assicurazione stessa;

b) dei periodi di contribuzione in forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione o all'esonero di detta assicurazione, diversi da quello che liquida il trattamento di pensione;

c) dei periodi di servizio militare o di quelli ad esso equiparati di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altri trattamenti sostitutivi od esonerativi della stessa.

I periodi coperti da contribuzione volontaria di cui alla precedente lettera *a*) non sono valutabili se coincidenti con periodi di iscrizione a forme obbligatorie, sostitutive o esonerative di previdenza. In tal caso per i contributi volontari deve essere disposto il rimborso.

La valutazione di cui al presente articolo può essere richiesta, nel caso di decesso del lavoratore assicurato o pensionato, dai superstiti del lavoratore interessato.

Art. 2.

Ai fini della valutazione di cui al precedente articolo 1 il lavoratore deve presentare domanda alla gestione pensionistica cui è iscritto, la quale deve provvedere a richiedere alla gestione pensionistica indicata dal lavoratore il trasferimento della posizione assicurativo-previdenziale del lavoratore medesimo in conformità delle disposizioni di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

Il trasferimento della posizione assicurativo-previdenziale viene effettuato mediante versamento alla gestione in favore della quale è effettuato il trasferimento della riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ciascuna gestione, sentiti i relativi organi amministrativi.

La riserva matematica da versare ai sensi del precedente comma è a carico della gestione trasferente limitatamente ad una somma pari all'ammontare complessivo dei contributi versati nel periodo da trasferire e, per la somma residua, ridotta dei due terzi, è a carico del lavoratore richiedente.

Art. 4.

Qualora il lavoratore sia in godimento di pensione derivante dalla contribuzione versata presso il fondo o i fondi di previdenza ai quali viene richiesto il trasferimento dei contributi, il fondo erogatore di tale pensione provvede alla revoca del trattamento con effetto dalla data della sua decorrenza.

Il rimborso dei ratei della pensione revocata può essere effettuato mediante paga-

mento diretto da parte del lavoratore interessato ovvero per trattenuta mensile sulla pensione definitiva spettante al lavoratore stesso, in misura non superiore ad un quinto del suo ammontare.

Art. 5.

Nei confronti dei lavoratori, assunti dopo la data del 31 dicembre 1977 presso datori di lavoro pubblici o privati, a favore dei quali siano previste forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia, ovvero trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione generale obbligatoria, i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità, nonchè quelli ai superstiti e di riversibilità, vengono erogati dalle relative gestioni alle stesse condizioni, nella stessa misura e secondo le stesse norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Per i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dal precedente comma, i periodi assicurati presso l'assicurazione generale obbligatoria si sommano con quelli assicurati presso le gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, o che costituiscono titolo all'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria medesima, e danno luogo ad un unico trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità che viene corrisposto dall'assicurazione generale obbligatoria o da una gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria o di essa esonerativa a seconda della prevalenza temporale di assicurazione presso l'una o l'altra delle gestioni.

Per i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate al primo comma del presente articolo, le aliquote contributive dovute alle gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia e a quelle che hanno dato titolo ad esonero da questa stessa, sono stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 1978, come segue:

a) quelle a carico dei lavoratori, nella misura prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, ovvero nella misura prevista

per i lavoratori assunti precedentemente alla data del 1° gennaio 1978 qualora tale aliquota risulti inferiore a quella dell'assicurazione generale obbligatoria;

b) quelle a carico dei datori di lavoro, nella misura prevista per i lavoratori assunti precedentemente alla data del 1° gennaio 1978. L'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro non può comunque superare — sommata a quella dovuta dai lavoratori — l'aliquota complessivamente dovuta dai datori di lavoro e dai lavoratori per l'assicurazione generale obbligatoria.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica — sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nonchè le confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti — è delegato ad emanare, in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo, norme intese a stabilire, assieme con le relative condizioni, un'età di pensionamento ridotta, ovvero un pensionamento di anzianità anticipato, rispetto a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, limitatamente a quelle categorie ove ciò sia giustificato dalla natura particolare delle condizioni di lavoro.